



COMUNE DI GROMO (Bg)

Sede legale: Piazza Dante, 8
Sede uffici comunali: Via Franzini, 6
24020 Gromo (BG)
C.F. e P.IVA 00666340161



SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Gromo (di seguito denominato anche “Comune” o “Sponsee”), con sede legale in Gromo - piazza Dante n. 8 - in atto rappresentato dal responsabile del Settore Affari Generali,

E

La Società/ditta/impresa _____ (di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in _____ via _____, in atto rappresentata da _____

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”.

PREMESSO CHE

- secondo quanto previsto dalla Legge n. 449/1997, dal D.Lgs n. 267/2000, e dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i (c.d. “Codice dei contratti”), il Comune persegue lo scopo di migliorare la qualità dei servizi culturali per la comunità locale, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e di realizzare economie di spesa, coinvolgendo i soggetti economici del territorio e quelli comunque interessati alla sponsorizzazione;
- sulla scorta della suddetta normativa richiamata, risulta necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto di sponsorizzazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società/ditta _____, relativa alla stampa del libretto eventi estivi 2025, posta in essere dal Comune.

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- alla stampa del libretto eventi estivi 2025;
- alla realizzazione di economie di spesa da parte del comune attraverso le risorse messe a disposizione da privati.

Mediante il presente contratto la Società/ditta _____ intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.



COMUNE DI GROMO (Bg)

Sede legale: Piazza Dante, 8
Sede uffici comunali: Via Franzini, 6
24020 Gromo (BG)
C.F. e P.IVA 00666340161



Art. 2 - Soggetti responsabili

Le parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili della procedura per l'esecuzione del presente contratto e responsabili del controllo del rispetto dei reciproci obblighi.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino al 31.12.2025.

Il Comune si riserva altresì di proporre alla Società/ditta il rinnovo del contratto di sponsorizzazione per un'edizione successiva dell'iniziativa in essere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica e con apposito provvedimento dell'organo competente.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1:

- si obbliga nei confronti del Comune (qualora non abbia già provveduto) a corrispondere la somma di € _____ (_____), relativa all'importo dovuto per la sponsorizzazione, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto;

Il Comune di Gromo provvederà ad emettere fattura di importo pari all'importo della sponsorizzazione + Iva al 22%.

Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.

Lo Sponsor si obbliga a mettere a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale, inoltre dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune di Gromo, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

Art. 5 - Obblighi dello Sponsee

Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si è impegnato a inserire il marchio o logotipo della Società/ditta _____ sulle copie del libretto eventi estivi 2025.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata a.r.



COMUNE DI GROMO (Bg)

Sede legale: Piazza Dante, 8
Sede uffici comunali: Via Franzini, 6
24020 Gromo (BG)
C.F. e P.IVA 00666340161



GROMO

LOCALITÀ CERTIFICATA



Touring Club Italiano

Bandiere Arancioni



Art. 7 - Clausola generale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia;
- per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 e al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché alle altre norme vigenti in materia.

Art. 8 - Controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Bergamo.

Letto, firmato e sottoscritto.

Gromo, lì _____

Per la Società/ditta

Per il Comune di Gromo
